



Automobile Club d'Italia

fondazione
LUIGI GUCCIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito denominato "**ACI**", in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ACI in Roma, via Marsala, 8

E

la Fondazione Luigi Guccione Onlus, di seguito denominata "**Fondazione**", in persona del Presidente Giuseppe Guccione, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione in Cosenza, via Giulio Adimari, 1.

PREMESSO CHE

- statutariamente l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- l'ACI collabora, nel quadro dell'assetto del territorio, con le Autorità e gli organismi competenti, all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

- tra le attività che l'Ente svolge anche in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni, particolare rilevanza assumono l'attività di studio dei problemi connessi alla mobilità delle persone e delle cose; quella di assistenza tecnica, economica, legale, tributaria ed assicurativa diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli; quella di istruzione automobilistica ed educazione alla sicurezza stradale; quella di assistenza informativa multimediale e multicanale, finalizzata alla funzionalità dei trasporti e alla sicurezza stradale; nonché quella relativa all'organizzazione di ogni iniziativa od evento utile a promuovere e diffondere la cultura della mobilità e della sicurezza stradale;
- nell'ambito del programma di azione finalizzato a ridurre il numero dei morti per incidenti stradali per gli anni 2011- 2020 adottato dall'Unione Europea nel "Piano globale per il decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2011-2020" dell'ONU, l'ACI, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed Organismi pubblici e privati operanti nel settore, ha realizzato una serie di iniziative sia a livello europeo sia nazionale incentrate sui miglioramenti delle condizioni di sicurezza dei veicoli, delle infrastrutture e dei comportamenti dei conducenti;
- analoghe iniziative sono previste nell'ambito del secondo Decennio di azione per la sicurezza stradale dal 2021 al 2030 proclamato dall'Assemblea Generale dell'ONU e del Quadro dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime" ("Vision Zero");
- come Ente federato alla FIA - Fédération Internationale de l'Automobile, l'ACI rappresenta le esigenze di soci e cittadini presso le Istituzioni europee ed internazionali nei settori della mobilità, sicurezza stradale, sport, turismo e tutela del consumatore;
- il Presidente della FIA, Jean Todt, anche in qualità di Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, ha sollecitato i Club membri a siglare accordi e avviare iniziative per la tutela degli utenti della strada e delle vittime degli incidenti;

- l'ACI da sempre collabora con l'ISTAT alla rilevazione statistica degli incidenti stradali e alla loro localizzazione sulle reti stradali ed autostradali nazionali e promuove qualsiasi iniziativa utile a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale;
- la Fondazione ha partecipato alla costituzione dell'International Road Victims' Partnership (IRVP), Organizzazione mondiale di 140 ONG di vittime della strada (Mullingar, Irlanda, marzo 2018). La Fondazione condivide gli obiettivi della Risoluzione 70/1 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, intitolata "Trasformare il nostro mondo: 2030 Agenda per lo sviluppo sostenibile" e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) come quadro per integrare la sicurezza stradale in altri settori politici in particolare quelli relativi agli obiettivi degli OSS per azioni per il clima, uguaglianza di genere, salute e benessere, istruzione di qualità, riduzione delle disuguaglianze, città e comunità sostenibili, infrastrutture e consumo e produzione responsabili per vantaggi reciproci per tutti (integrati nella risoluzione della Terza Conferenza Ministeriale Globale sulla sicurezza stradale, Stoccolma, febbraio 2020);
- la Fondazione è un Ente Morale riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2000 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2000), istituito all'esclusivo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale, tra cui la promozione e lo sviluppo della mobilità sociale sostenibile, anche con particolare riferimento agli utenti deboli della strada, la difesa e tutela della dignità e dei diritti delle vittime della strada decedute e sopravvissute e dei loro familiari, anche fornendo assistenza legale, psicologica e socio-sanitaria, e la promozione e sviluppo di azioni volte alla prevenzione dell'incidentalità ed alla divulgazione ed affermazione della cultura della mobilità sicura;
- la Fondazione ha lo scopo di sviluppare e promuovere la cultura e la conoscenza di nuovi modelli di sviluppo, consumo, mobilità e trasporto di persone e merci orientati alla sostenibilità economica ed ambientale;

- la Fondazione Luigi Guccione Onlus, in quanto fondazione di familiari di vittime della strada dotata di personalità giuridica riconosciuta, spesso opera anche in rappresentanza e in collaborazione di altre associazioni/fondazioni di familiari di vittime della strada;
- la Fondazione - in coerenza con gli obiettivi della SDGs 2030 (Agenda 2030)
 - lavora per raggiungere “Vision zero” (zero morti e feriti entro il 2050);
 - proteggere le utenze vulnerabili per contrastare la violenza motorizzata;
 - abbandonare le politiche che hanno favorito l’attuale modello privato della mobilità;
 - avviare un modello di sviluppo sostenibile e sicuro della mobilità ed una resilienza dei sistemi urbani aperti alla piena vivibilità delle persone;
 - attivare un cambio culturale attraverso tutti i mezzi di comunicazione ed implementare la formazione anche per i formatori stessi;
 - incrementare le isole ambientali ed i percorsi pedonali protetti e videosorvegliati;
 - diffondere la ciclabilità e la micromobilità elettrica;
 - potenziare il trasporto ferroviario regionale e il trasporto pubblico locale;
 - promuovere la formazione obbligatoria dei guidatori non solo sulle competenze tecniche ma anche su quelle non tecniche (percezione e valutazione del rischio, valutazione situazionale, ecc.), nonché proporre un codice deontologico di autoregolamentazione della comunicazione automotive con un soggetto autonomo;
- nell’ambito delle iniziative in materia di sicurezza stradale e in virtù del precedente Accordo di Collaborazione sottoscritto con la Fondazione Luigi Guccione Onlus nel 2017, l’ACI ha messo a disposizione della Fondazione Luigi Guccione Onlus dal 2017 al 2020 un locale in Roma nella Galleria Caracciolo di via Marsala, al fine di ospitare il Centro Nazionale Associazione Vittime della Strada “Marcel Haegi”, utilizzato anche da altre associazioni e fondazioni che collaborano con la Fondazione Luigi Guccione Onlus per il perseguimento dei medesimi fini.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

Nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente Accordo, e della rilevanza della collaborazione espressa dalla Presidenza dell'ACI, anche nell'ottica internazionale delle attività della FIA relativamente alle azioni da proporre a favore delle vittime della strada, le Parti concordano di operare congiuntamente per sviluppare una sinergia istituzionale in materia di sicurezza stradale.

Art. 2

(Contenuti)

Le Parti collaboreranno alla realizzazione di iniziative volte a sensibilizzare e diffondere presso la collettività il tema della sicurezza stradale al fine di favorire un approccio più responsabile alla guida dei veicoli, nonché di promuovere ogni possibile forma di prevenzione del fenomeno dell'incidentalità e di assistenza destinata a coloro che subiscano conseguenze dirette e/o indirette da eventi rientranti nell'ambito del suddetto fenomeno.

Le Parti si impegnano, altresì, ad organizzare incontri/dibattiti tra i propri rappresentanti ed esperti nel settore ed a promuovere e sviluppare ogni altra possibile iniziativa sui temi della mobilità e della sicurezza stradale, nell'ottica di contribuire a contrastare e ridurre il fenomeno dell'incidentalità.

Le Parti si impegnano in particolare a sviluppare anche iniziative finalizzate alla prevenzione dell'incidentalità giovanile attraverso la sensibilizzazione dei giovani e delle famiglie, organizzando programmi, iniziative e sessioni formative.

Le citate attività potranno essere sviluppate e realizzate anche in collaborazione con altre associazioni e/o fondazioni operanti nel settore, su proposta della Fondazione e previa approvazione dell'ACI.

Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità ai contenuti dell'Accordo presso l'opinione pubblica e i media, sia attraverso le proprie strutture di comunicazione, sia con adeguate iniziative promozionali da definire congiuntamente.

Art. 3

(Modalità operative e condizioni economiche)

Il presente Accordo di collaborazione non prevede impegni economici delle Parti.

Le specifiche modalità di attuazione della collaborazione tra le Parti ed ogni iniziativa e/o attività che scaturiranno dal presente Accordo saranno oggetto di specifiche note scritte e/o di specifici accordi tra le parti che ne disciplineranno le modalità ed i termini di svolgimento.

Art. 4

(Durata)

L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione digitale delle Parti ed avrà validità di tre anni, salvo i casi di recesso e risoluzione di cui ai successivi artt. 5 e 6. Allo scadere di tale arco temporale, le Parti potranno decidere di prolungarne la validità, anche apportando modifiche e/o integrazioni, attraverso accordi scritti formalizzati dalle Parti stesse, oppure decidere di non rinnovarlo.

Art. 5
(Recesso)

È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dall'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1373 del c.c., dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni, senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 6
(Clausola di salvaguardia)

Il presente Accordo di collaborazione potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della scadenza temporale, di cui all'art. 4, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, fermo restando che in caso di perdita di efficacia dell'Accordo per i suddetti motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.

La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:

- sono divenute di pubblico dominio;
- devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;

- devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 8
(Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo.

Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9
(Foro competente)

Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Accordo di collaborazione.

Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Accordo, e in particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta, fermo restando i criteri di riparto della giurisdizione, alla competenza del Foro di Roma.

Roma,

Fondazione Luigi Guccione Onlus
Il Presidente
Giuseppe Guccione

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani